

**R.G. 4/2019**



**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 08.03.2022;

letta la proposta di piano del consumatore dei coniugi Pelonero Roberto e Scalzo Vincenza, come da relazione dell'OCC depositata il 23.02.2022;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Roberto Giacalone, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 L. 3/2012 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

ritenuto che la documentazione allegata dal debitore può ritenersi completa ed attendibile;

vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;

considerato che in sede di conversione (art. 4 ter della legge 176/2020) sono state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;

rilevato che il comma 2 dell'art. 4 *ter* della legge n.176/2020 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge (25.12.2020);

ritenuto che le suddette disposizioni debbano applicarsi al presente procedimento, atteso che l'udienza per l'omologazione del piano si è celebrata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 137/2020;

rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore è richiesto (art. 7 comma 2, lett. d-ter della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione preveda una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;



considerato che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasantato l'irragionevolezza;

ritenuto che, nel caso di specie, non si ravvisa in capo ai debitori ricorrenti nessun profilo di colpa nell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento;

considerato che risulta che i ricorrenti abbiano concluso, in data 31.07.2007, un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della casa familiare e che, alla data di conclusione del contratto, il rapporto rata/reddito fosse perfettamente equilibrato, incidendo la rata sul 30% circa del reddito familiare;

ritenuto che, a causa della incolpevole perdita del lavoro da parte del sig. Pelonero Roberto a far data dal 2017, è sopravvenuta l'impossibilità per i debitori di adempiere regolarmente le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo;

rilevato che il reddito percepito dal nucleo familiare negli anni successivi al 2017, allorquando il Pelonero era assunto con contratto a tempo determinato alle dipendenze della società F.Ili Messina s.n.c., non risultava sufficiente a consentire il pagamento delle rate del mutuo;

ritenuto, per quanto sopra, che gli istanti abbiano dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità del piano;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 45.882,84, debito residuo relativo al mutuo ipotecario fondiario di cui sopra, nei confronti dell'unico creditore DoValue s.p.a.;

rilevato che è stato concordato un compenso per l'OCC, pari ad € 2.250,00 (comprensivo di accessori);

rilevato che è stato previsto un compenso pari ad € 1.822,75 in favore del legale dei ricorrenti;

considerato che i ricorrenti hanno proposto di pagare integralmente il credito prededucibile (compenso spettante all'OCC e al legale) in due anni ed il creditore privilegiato nei successivi dodici anni, con rate mensili da pagare a far data dalla omologazione del piano;

considerato che i ricorrenti assolveranno all'impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori l'unico reddito da lavoro percepito dal sig. Pelonero (ammontante in media ad € 800,00 mensili) e trattenendo per se stessi la somma residua occorrente al soddisfacimento delle loro esigenze di vita;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori;



considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'unico immobile di proprietà dei ricorrenti è stato stimato in € 50.000,00;

ritenuto che, in considerazione dell'ammontare delle spese occorrenti ai fini della vendita del bene, dei ribassi del prezzo conseguenti al probabile esito deserto delle vendite, della non facile collocazione dello stesso sul mercato in ragione della attuale situazione del mercato immobiliare, la liquidazione del cespite non consentirebbe verosimilmente l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario;

ritenuto che, in ragione dell'età del proponente (45 anni) e considerato che trattasi di lavoratore dipendente, il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano, sia pure superiore ai dieci anni, può reputarsi ragionevole;

ritenuto che i crediti riferibili al compenso spettante all'OCC e al difensore dei ricorrenti vanno considerati prededucibili, in quanto sorti in occasione o in funzione del procedimento;

ritenuto che, come per le procedure concorsuali "maggiori", sia il credito dell'OCC che quello del professionista stiano al primo posto nell'ordine di erogazione (quali crediti che godono della prededuzione massima) e non vadano postergati al creditore privilegiato;

ritenuto, peraltro, che nel caso di specie l'attivo utilizzato per i pagamenti non deriva dalla liquidazione del bene oggetto di ipoteca;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al professionista nominato, dott. Roberto Giacalone, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da Pelonero Roberto, nato a Anderlecht, il 29.07.1976, C.F. PLNRRT76L29Z103E, e Scalzo Vincenza, nata a San Cataldo in data 11.11.1981, C.F. SCLVCN81S55H792C;

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Roberto Giacalone, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a PELONERO Roberto e SCALZO Vincenza la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni



sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

dispone che le spese del procedimento restino a carico della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'OCC.

Caltanissetta, 08.03.2022

Il Giudice Delegato  
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

